

Proposta di Giunta Comunale

N° 9 del 11/01/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO AGGIORNATO RIGUARDANTE IL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - ANNO 2021 - I.E.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il punto 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui:

- nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
- se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato;
- in assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 3: *“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”*;

- comma 3-quater: *“Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”*;

- comma 3-quinquies: *“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”*;

- comma 3-sexies: *“Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”*;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 è stato prorogato al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021;

Ritenuto di dover approvare, al fine di consentire l'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione nelle more dell'approvazione del Rendiconto di gestione, l'aggiornamento del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione”;

Accertato che, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario sul preconsuntivo relativo sia alle entrate e alle spese vincolate che a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente, risulta verificato l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, come indicato nei prospetti riepilogativi allegati alla presente deliberazione;

Dato atto pertanto che, sulla base dell'istruttoria sopra indicata, l'aggiornamento dell'allegato al Bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risulta come da documentazione allegata (allegati A, a1,a2,a3, B) alla presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamato l'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario sul preconsuntivo relativo sia alle entrate e alle spese vincolate che a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente, l'aggiornamento del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione";
2. di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale i seguenti prospetti:
 - a. **Allegato A)** Tabella dimostrativa riguardante il risultato di amministrazione presunto nelle risultanze riepilogate nel prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - b. **Allegati a1) – a2) – a3)** Elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto anno 2021;
 - c. **Allegato B)** prospetti riepilogativi delle quote di avanzo accantonato, avanzo vincolato di parte corrente ed in conto capitale ed avanzo destinato investimenti;

Delibera, altresì, con apposita votazione unanime e palese, e stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.